



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 4 DEL 29/04/2026

del Consiglio Comunale

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A., AI SENSI DEGLI ARTICOLI 33, COMMA 7 TER, E 13, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 ED ACQUISIZIONE AZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEL D.LGS. 175 DEL 2016.

L'anno **duemilaventisei** addì **29 - ventinove** - del mese **aprile** alle ore **20:30** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede **Il Sindaco, Riccadonna Flavio**

Assiste **Il Segretario comunale, Dott. Merli Giorgio**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

RICCADONNA FLAVIO	Sindaco	Presente
CALDERA MAURO	Consigliere	Assente
CROSINA GIADA	Consigliere	Presente
BENEDETTI ALESSANDRA	Consigliere	Assente
FARINA GIORGIO	Consigliere	Presente
PARISI MARIA ROSJ	Consigliere	Assente
TOSI MATTIA	Consigliere	Presente
LUCHESA MARILENA	Consigliere	Presente
DEVILLI ADELE	Consigliere	Presente
AZZOLINI GABRIELE	Consigliere	Presente
BERASI FABIO	Consigliere	Presente
BROCHETTI NICOLA	Consigliere	Presente
LUCHESA NICOLA	Consigliere	Presente
REVERSI ROBERTA	Consigliere	Presente
IORI GIORDANO	Consigliere	Presente

Consiglieri presenti: **12** (di cui favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0)

Consiglieri assenti: **3**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Il Sindaco, Riccadonna Flavio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2027-2028 e relativa documentazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2027-2028.

Relazione.

Premesso che:

- la Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione funzionale;
- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;
- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:
 - a) riscossione e gestione delle entrate;
 - b) servizi informatici e di telecomunicazione;
 - c) servizi di trasporto pubblico;
- assume al ruolo di società di sistema Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, quale strumento preordinato alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico.

Nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, si confermano, anche in esito al programma di riorganizzazione societaria, leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui risulta o venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali società di sistema;



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Giusto l'art. 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (introdotto dall'art. 12 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11), la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate, mentre i predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario;

Gli artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di governance per le società di sistema, grazie al quale, anche in conformità all'ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l'ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società divengano strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi;

Rilevato che vengono attribuite gratuitamente le azioni societarie agli enti locali che già non ne possiedono alla data del 31 dicembre 2018, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, azioni della Società di sistema, per una percentuale pari al 10% del capitale sociale esistente al 31 dicembre 2015 secondo il criterio generale di ripartizione tra gli enti locali;

Appurato che la percentuale di partecipazione al capitale sociale da attribuire agli enti locali, ai sensi del comma 1, viene ripartita in via astratta tra tutti gli enti locali della Provincia (comunità o comprensori e comuni) con i seguenti criteri:

- a) 50 % ai comuni e 50 % alle comunità;
- b) all'interno delle predette percentuali la ripartizione tra i singoli enti avviene in proporzione agli abitanti di riferimento con arrotondamento.

Rilevato che le azioni societarie di Trentino Riscossioni S.p.A. spettanti al Comune di Bleggio Superiore sono n. 150, e che l'acquisizione delle quali non comporta alcun esborso economico in capo al Comune;

Richiamati:

- la legge n. 190/2014 – cd. Legge di Stabilità 2015 – che istituisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;
- l'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico delle società partecipate") che dispone:
"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;

Accertato, quindi, che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite sotto forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 comma 2 del D.l.gs. 175/2016;

Fatto presente, quindi, il rispetto dell'osservanza della vigente normativa in materia di società partecipate sopra richiamata, con specifico riferimento al perseguimento da parte della società della propria finalità istituzionale finalizzata alla “produzione di un servizio di interesse generale”;

Richiamato l'art. 5 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico delle società partecipate”) che dispone che: “A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (...)”;

Visto l'art. 24 “Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali”, comma 1 della Legge Provinciale 27/2010 che dispone che: “La Provincia e gli enti locali possono costituire e



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate”;

Preso atto che il presente atto di acquisto da parte di questo ente della partecipazione nella società “Trentino Riscossioni S.p.A.” dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 187;

Visto il parere del Revisore dei Conti del Comune di Bleggio Superiore di data 24/04/2026 ed acquisito al protocollo comunale n. 2875 in data 27/04/2026;

Ritenuto di aderire alla convenzione per la governance della società Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera b), della Legge Provinciale 16 giugno 2006, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, ritenuta meritevole di approvazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto del Comune di Bleggio Superiore approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/04/1995 e modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 18/06/2015, n. 10 del 29/06/2016 e n. 24 del 30/06/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Bleggio Superiore, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 30.07.2018;

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto, previsti dagli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2, stante l’esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell’azione amministrativa, nell’esclusivo pubblico interesse;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 49 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli n. dodici (12), espressi per alzata di mano, su n. dodici (12) Consiglieri presenti e votanti,



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

DELIBERA

1. Di aderire alla convenzione per la governance della società Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera b), della Legge Provinciale 16 giugno 2006, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco alla stipulazione della stessa;
2. Di disporre l'acquisizione di n. 150 azioni della società Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi del D.lgs. 175/2016;
3. Di dare atto che il capitale sociale di Trentino Riscossioni S.p.A. da attribuire agli enti locali viene ripartito in via astratta tra tutti gli enti locali della Provincia (comunità o comprensori e comuni) con i seguenti criteri:
 - a) 50 % ai comuni e 50 % alle comunità;
 - b) all'interno delle predette percentuali la ripartizione tra i singoli enti avviene in proporzione agli abitanti di riferimento con arrotondamento.
4. Di dare atto che l'acquisizione delle azioni societarie di Trentino Riscossioni S.p.A. non comporta alcun esborso economico in capo al Comune, in quanto trasferite direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, l'acquisto della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
6. Di trasmettere il presente atto di acquisizione della partecipazione a Trentino Riscossioni S.p.A., alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
7. Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Bleggio Superiore al seguente indirizzo web:
<https://www.comune.bleggiosuperiore.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Provvedimenti>;
8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
9. Di disporre che la comunicazione della presente deliberazione venga pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
10. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (favorevoli n. dodici (12), espressi per alzata di mano su n. dodici (12) Consiglieri presenti e votanti) la presente deliberazione



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2;

11. Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
12. Di specificare inoltre che:
- In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
 - In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. È data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C.

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
Allegato - Convenzione per la governance Trentino Riscossioni S.p.A.	Allegato - Convenzione per la governance Trentino Riscossioni S.p.A..pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	14/04/2026
(A89B3F0805785A1D9CB4CF0DBD88CD8971FC0CF9CFCABB92055BE79B183A2123)			
Parere di regolarità tecnico-amministrativa	PARERE_SAG_2026_45 tecnico.pdf.p7m	DOCUMENTO INFORMATICO	15/04/2026
(6B92143396FD2956320D526D0B18B9DB27193CCEF35A6BFB8C523EE432BF3613)			
Parere di regolarità contabile	PARERE_SAG_2026_45 contabile.pdf.p7m	DOCUMENTO INFORMATICO	15/04/2026
(3BAD2D5038AB54054915C0968236313A30B5CF4A5E5E20DB2175F577F2E1324A)			
Parere Revisore dei Conti	Allegato - Parere revisore Azioni Trentino Riscossioni S.p.A. prot. 2875 dd. 27.04.2026.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	27/04/2026
(303034C2A064CBCADB9E1501300EABEFE3E047F763A6D2AC3573FAD0EDD0B8F8)			



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE
Provincia di Trento

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Riccadonna Flavio

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 30/04/2026 al 10/05/2026, ai sensi dell'art. 183, c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Bleggio Superiore, 30/04/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

~~Deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2.~~

Bleggio Superiore, 30/04/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio



~~Bleggio Superiore, 11/05/2026~~

~~**Il Segretario Comunale**
Dott. Merli Giorgio~~

